

Allegato B. al n. 24089 di raccolta
NUOVO STATUTO
CONSORZIO TUTELA VINI “FRIULI COLLI ORIENTALI E
RAMANDOLO”

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile il Consorzio sotto la denominazione CONSORZIO TUTELA VINI “Friuli Colli Orientali e Ramandolo”. Lo stesso è stato originariamente costituito in Cividale del Friuli il 15 dicembre 2009 a seguito della fusione tra il Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini “Colli Orientali del Friuli” e il Consorzio tutela del “Ramandolo”, con rogito del notaio Francesco Petroni, repertorio n.28970, raccolta 5730.
2. Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi del DLgs n.61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.
3. Il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 4 del DLgs 61/2010 è riconosciuto quale organizzazione interprofessionale come da art. 158 del Reg. CE 1308/2013 per la tutela, la valorizzazione e cura generale degli interessi delle seguenti denominazioni:
 - a. denominazione di origine controllata “Friuli Colli Orientali”;
 - b. denominazione di origine controllata e garantita “Ramandolo”;
 - c. denominazione di origine controllata e garantita “Colli Orientali del Friuli – Picolit”;
 - d. denominazione di origine controllata e garantita “Rosazzo”;
4. Il Consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall'art. 1, comma 3 del DM 16 dicembre 2010, è incaricato dal Mipaaf di svolgere le funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti al Consorzio.
5. Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione “erga omnes” è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.
6. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al 2050 salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

1. Il Consorzio ha sede legale e operativa in Piazza XXVII Maggio n° 23 – 33040 Corno di Rosazzo (UD).
2. Il Consorzio può istituire e sopprimere sedi operative secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 - SCOPI

1. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 61/2010 ha lo scopo di:

- A. avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alle denominazioni tutelate dal Consorzio di tutela;
- B. espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle denominazioni tutelate, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
- C. collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero alla tutela e alla salvaguardia delle denominazioni da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
- D. svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore, e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase di commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

2. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere A), B), C) svolge le attività di cui alla precedente lettera D) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del Consorzio.

3. Il Consorzio inoltre, svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria nazionale, ed in particolare:

- A. organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- B. definire previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- C. coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art.19 del D.Lgs 61/2010 e successive modifiche;
- D. compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal L.Lgs 61/2010 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla

normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrali e periferica di controllo, e con la Regione Friuli Venezia Giulia nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- E. organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs 61/2010 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- F. impiegare agenti vigilatori propri e in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio;

4. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 61/2010 e successive modifiche;

5. Il Consorzio qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 61/2010 per la/e denominazione/i tutelata/e, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al Consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del Consorzio e sono ripartiti sulla base della quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008 n.201 secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo delle Denominazioni di origine tutelate dal Consorzio che esercitino una o più attività produttive, viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento e/o che possiedano vigneti all'interno della zona D.O.C. "Friuli Colli Orientali" e delle D.O.C.G. "Ramandolo", "Colli Orientali del Friuli – Picolit" e "Rosazzo".

2. Le cantine cooperative possono essere ammesse in qualità di soci produttori e/o vinificatori e/o imbottiglieri. Per queste, la rappresentanza spetta al Presidente della cantina cooperativa o a un suo delegato scelto tra gli amministratori della stessa.

3. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri delle denominazioni a tutela delle quali opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

4. L'ammissione al Consorzio deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
 - 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
 - 3) gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese: sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori, sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
 - 4) per i viticoltori gli estremi di iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo albo o ai relativi albi dei vigneti delle Denominazioni;
 - 5) l'indicazione della/e attività effettivamente svolta/e;
 - 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto ed assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
5. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.
6. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e i termini indicati all'art. 28.

Art. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Gli Associati devono sottostare ai seguenti obblighi:
 - 1) versamento, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. La quota si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
 - 2) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
 - 3) versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:
 - a. per i produttori di uva: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;
 - b. per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;
 - c. per gli imbottigliatori: alla bottiglia di vini prodotta.
 - 4) La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo unitario, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate, complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.
 - 5) versamento di eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, sulla base dei criteri di proporzionalità come al punto 3, in previsione di spese per interventi straordinari per la valorizzazione o la difesa del prodotto;
 - 6) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al
 - 7) fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
 - 8) comunicazione tempestiva di ogni dato richiesto dal Consorzio in

merito a ragioni sociali, consistenza e composizione delle superfici vitate, produzioni di uva e vino a Denominazione per ogni campagna vendemmiale, ai fini:

- i. del calcolo dei voti spettanti in sede di assemblea;
- ii. del calcolo dei contributi annuali dovuti;
- iii. delle statistiche sulle produzioni.

2. Gli Associati hanno diritto di fruire dei servizi consortili, di partecipare alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate, solo se in regola con i contributi e non siano stati sospesi o esclusi.

Art. 7 - SANZIONI

1. Il Consorzio può vincolare i propri Associati a un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della Denominazione tutelata.

2. Nei confronti dell'Associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- A. censura con diffida;
- B. sospensione temporale dal Consorzio;
- C. esclusione dal Consorzio.

3. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata con A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

4. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con A.R.

5. Contro provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al Collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 28.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 9 – RECESSO

1. Gli obblighi dell'Associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza dello stesso quando:

- a) l'Associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

2. La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione, ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 10 – DECADENZA

1. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'Associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;

- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
 - c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;
2. In caso di decesso gli eredi hanno facoltà di subentrare nominando un loro rappresentante comune, salvo diniego per quanto previsto dall'art. 8.

Art. 11 - ESCLUSIONE

1. Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:
- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
 - b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni o delle delibere degli organi consortili;
 - c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel versamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
 - d) sia stato condannato per reati dolosi, connessi all'attività vitivinicola, con sentenza definitiva e non abbia estinto la pena;
 - e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi consortili;
 - f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
2. L'esclusione non solleva dagli obblighi finanziari assunti e dalle sanzioni comminate anche per effetto dell'esclusione.
3. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con A.R.
4. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti dall'art. 28.

Art. 12 - ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
- A. l'Assemblea generale dei Consorziati;
 - B. il Consiglio di amministrazione;
 - C. il Presidente del Consorzio;
 - D. il Vice Presidente del Consorzio;
 - E. il Collegio Sindacale;

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All'Assemblea ordinaria spetta il compito di:
- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
 - 2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo ed i contributi annuali;
 - 3) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
 - 4) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio del Consorzio e gli eventuali regolamenti interni;
 - 5) nominare il Collegio Sindacale, scelto anche tra persone estranee al Consorzio, e il loro Presidente stabilendone l'eventuale compenso;
 - 6) deliberare sull'adesione alle associazioni di assistenza e tutela;

- 7) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
 - 8) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
 - 9) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
 - 10) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008.
 - 11) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 8) e 9) al Mipaaf, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) e d) del DM 7 novembre 2012.
2. Si considera straordinaria l'Assemblea convocata, su decisione del Consiglio di amministrazione, per deliberare:
- a) sulle modifiche da apportare al presente statuto;
 - b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
 - c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relative nomine, poteri e remunerazione dei liquidatori e devoluzione del patrimonio.

Art. 14 - MODALITÀ DI VOTO

1. All'assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati esclusi o sospesi. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenete alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottiglieri autorizzati) l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato).
2. Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) il voto è cumulativo delle attività svolte.
3. I Consorziati che non possono intervenire personalmente alle assemblee hanno facoltà di farsi rappresentare dal coniuge o dai propri figli o da parenti fino al 3° grado o da coadiuvanti nell'impresa vitivinicola o da altri Consorziati che non siano amministratori o dipendenti del Consorzio tramite delega scritta. Ogni singolo Socio non può essere portatore di delega per più di due Soci.
4. Le Cantine/Cooperative possono rappresentare i propri soci viticoltori conferenti che non siano soci diretti del Consorzio, in caso di espressa delega del singolo viticoltore alla cantina sociale per la quantità di uva conferita.

Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consorziati. Su proposta dell'organo amministrativo è consentito che l'assemblea venga

convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. La convocazione avviene tramite lettera o altri strumenti informatici (e mail e fax), da spedirsi a ciascun Socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai Consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 14 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- I. in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;
- II. in seconda convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

6. La seconda convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve aver luogo in un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

7. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In seno al Consiglio deve essere garantita una equa rappresentanza di tutte le categorie interessate alle Denominazioni (produttori, vinificatori, imbottiglieri) inoltre, nel caso il Consorzio dovesse essere competente per più D.O.C., D.O.C.G, I.G.T, tutte le Denominazioni e Indicazioni Geografiche tutelate debbono essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione ed il numero di Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo degli Associati di ciascuna di esse.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di sette a un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci. Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea elettiva.

3. In sede di assemblea elettiva vengono raccolte le candidature al fine di comporre quattro liste elettorali una per ogni Denominazione tutelata. I Consorziati esprimono il proprio voto sulle schede elettorali di ciascuna lista indicando su ciascuna scheda un numero massimo di preferenze pari al numero dei membri eleggibili. Ogni Consorzio riceve

tante schede quanti sono i voti che esprime in assemblea ai sensi dell'art. 14 comprese eventuali deleghe.

4. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Consigliere anziano. Il Consiglio nella prima seduta, con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e il/i Vicepresidente/i.

5. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. Al presidente non possono essere conferiti più di due mandati consecutivi.

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentrano i primi tra i non eletti appartenenti alle medesime categorie dei Consiglieri dimissionari.

8 I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati dai primi tra i non eletti appartenenti alle medesime categorie dei Consiglieri decaduti.

9. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

10. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi di carattere continuativo in favore del Consorzio.

11. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un comitato esecutivo disciplinandone in tal caso il funzionamento.

Art. 16bis – COMMISSIONE VINI RAMANDOLO

1. La Commissione Vini Ramandolo è costituita dai produttori, vinificatori ed imbottiglieri del Ramandolo D.O.C.G. iscritti regolarmente al Consorzio Tutela Vini "Colli Orientali del Friuli e Ramandolo" i quali stabiliranno un loro regolamento autonomo per la nomina dei rappresentanti da inserire nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

2. Ha la competenza di definire le eventuali modifiche del Disciplinare di Produzione del Ramandolo D.O.C.G. La Commissione Vini Ramandolo ha durata pari e coincidente a quella prevista dal presente Statuto per gli organi elettivi.

Art. 16ter

1. La Commissione Vini Ramandolo ha il compito di proporre tramite i propri consiglieri eletti l'entità e definire le strategie di utilizzo dei fondi reperiti dal Consorzio da destinarsi di volta in volta alla valorizzazione del Ramandolo D.O.C.G.

2. Eventuali ulteriori fondi e/o provvidenze riferite esclusivamente alla zona del Ramandolo saranno di competenza esclusiva di detta zona.

Art. 16quater

1. Potranno essere costituite altre Commissioni vini su specifica richiesta del Consiglio di Amministrazione a tutela e valorizzazione delle altre Denominazioni tutelate dal Consorzio.

Art. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza dal Vicepresidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno;

oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 Consiglieri o dal Collegio sindacale. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo di lettera o altri strumenti informatici (e-mail e fax), da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

2. Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Ad ogni Consigliere spetta un singolo voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Delle riunioni del Consiglio si redige apposito verbale firmato dal Presidente.

Art. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio:

- 1) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/10 laddove previste;
- 2) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- 3) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art.6;
- 4) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- 5) predispone l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Ministero, solo qualora integrano le disposizioni statutarie;
- 6) invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 19 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione Sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;

- 6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei registri del Consorzio;
 - 7) può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o al Direttore.
2. In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, con specificazione dei loro poteri su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

1. Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, può essere nominato un apposito comitato per ciascuna di esse.
2. Il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifiche commissioni tecniche per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive.
3. Tali comitati e commissioni tecniche sono formati da commissari scelti tra gli Associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.
4. La presidenza spetta ad un Consigliere di amministrazione.

Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE

1. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente.
3. Il Collegio sindacale:
 - a. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
 - b. assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
 - c. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 22 - DIRETTORE, SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO

1. La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.
2. Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:
 - i. ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
 - ii. esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
 - iii. interviene senza diritto di voto alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di Segretario e partecipa alle riunioni delle Commissioni Tecniche.
3. L'altro personale del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di

Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

4. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 23 - REGOLAMENTI INTERNI

1. Qualora l'Assemblea o il Consiglio lo ritengano necessario, il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e del MIPAAF, solo qualora integrano le disposizioni statutarie.

2. Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni Tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Art. 24 - FONDO CONSORTILE

1. Il fondo consortile è formato dai contributi degli Associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

2. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

3. Nessun diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo Associativo.

Art. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio Sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 bis - BILANCIO

Il Bilancio consultivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da uno stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dell'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/10 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 1, devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a

diminuzione nelle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Art. 26 - LIQUIDAZIONE

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e seg. del Cod. Civ.
3. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione salvo diversa destinazione imposta dalla Legge è devoluto all'Istituto Tecnico Agrario Statale "Paolino d'Aquileia" sito in Cividale del Friuli.

Art. 27 - MARCHIO CONSORTILE

1. La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art.17 del D.Lgs n.61/2010 e del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi di Tutela) e successive modifiche.
2. Il Marchio Consortile può essere proposto come logo delle denominazioni tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art.17 c.7 del D.Lgs n.61/2010.

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun Associato oppure tra gli stessi Associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un Collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Udine.
2. Il Collegio arbitrale, che ha sede in Udine o Provincia, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale. Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio arbitro entro venti giorni dalla comunicazione del fatto che determina la controversia.
3. Il ricorso deve essere presentato al Collegio arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art 813 del C.P.C.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

Firmato: Gigante Adriano Pierluigi Comelli Notaio (l.s.)

Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Udine, li 29 gennaio 2015